

Sentenza n. 136/2014 pubbl. il 30/01/2014

RG n. 8292/2012

N. R.G. 8292/2012

Repert. n. 356/2014 del 31/01/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8292/2012

tra

A

S.P.A.

PARTE ATTRICE

e

C

PARTE CONVENUTA

Oggi 30 gennaio 2014 ad ore 9 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi: .

Per parte attrice l'avv. [redacted]

Per parte convenuta l'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da memoria conclusiva
- parte convenuta come da fogli di precisazione conclusioni a far parte integrante del presente verbale.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8292/2012** promossa da:

A. [REDACTED]
[REDACTED] S.P.A. [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro

C. [REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La As [REDACTED] ha convenuto in giudizio la C [REDACTED] chiedendone la condanna alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di rimborso delle franchigie relative a n. 122 sinistri gestiti e liquidati per conto dell'assicurato.

La convenuta si è costituita eccependo la prescrizione biennale dei diritti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 2952 c.c. e ha chiesto in via di riconvenzione il pagamento dell'importo di € 127.672,58 (indennizzo calcolato in relazione a 56 sinistri ed essendo scomputato da tale importo l'importo della franchigia) a suo dire dovuti in forza di sinistri dovuti a movimentazione di merci verificatesi nel 2010 non liquidati e indennizzati causati da movimentazioni di merci con uso di carrelli elevatori (cfr. docc. 5 e 6 conv.).



Repert. n. 356/2014 del 31/01/2014

L'eccezione di prescrizione proposta da parte attrice è infondata. Le missive inviate dall'assicuratore e pacificamente ricevute dall'assicurato (docc. 129-133) indicano specificamente ciascun sinistro gestito e liquidato: pertanto, l'importo della franchigia essendo fissato in contratto in € 250,00 per ciascun sinistro, esse sono adeguatamente dettagliate e le intimazioni in esse contenute sono quindi idonee ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. A [REDACTED] peraltro ha prodotto altresì le specifiche lettere di intimazione e sollecito di pagamento per il rimborso di ciascuna franchigia anch'esse ed a fortiori assolutamente specifiche.

Parte convenuta ha, poi, genericamente dedotto che la documentazione (peraltro non contestata) prodotta dalla attrice a supporto della richiesta di rimborso delle franchigie sarebbe stata inidonea a dimostrare la gestione dei sinistri con scomputo delle franchigie medesime: la allegazione è per un verso del tutto generica, a fronte della specificità della pretesa attorea supportata da ampia documentazione; per altro verso i documenti prodotti in causa riportano liquidazioni dei sinistri con calcolo delle franchigie per ciascuno di essi e quindi quanto dedotto da parte attrice è privo di pregio in relazione alle risultanze documentali sul punto.

Parte convenuta ha altresì eccepito di aver corrisposto : € 2000,00 per sinistri del 2010 da detrarsi dalla somma richiesta *ex adverso*; € 85000,00 con due versamenti per franchigie relative agli anni 2009 e 2010; ulteriori € 500,00 a tale titolo.

La imputazione di pagamento effettuata dalla convenuta rispetto a tali pagamenti risulta contestata da parte attrice in riferimento esclusivamente alla imputazione del pagamento di € 8500,00 e di € 500,00.

Quanto ai siffatti importi effettivamente parte attrice ha documentato l'esistenza di ulteriori 34 sinistri liquidati dalla stessa compagnia assicuratrice per il periodo 2009-2010 cui si riferirebbe nella imputazione effettuata dalla convenuta il pagamento di € 8500,00 e non oggetto della presente causa (che riguarda esclusivamente 122 sinistri di quelli totali indicati nel doc. 138 prodotto da parte attrice). Per altro verso le ragioni che supporterebbero la non correttezza della imputazione della attrice addotte dalla convenuta (ossia il pagamento in un'unica soluzione e non singoli pagamenti) risultano del tutto inconferenti: non si vede perché esistendo numerosi crediti da franchigia per vari sinistri la C [REDACTED] non avrebbe ben potuto pagare parte dei rimborsi in blocco (peraltro in tesi di parte convenuta lo avrebbe fatto per quel che concerne l'incontestato pagamento di € 2000,00: v. *infra*). In effetti non vi è incompatibilità tra il doc. 128 di parte attrice (che registra singole franchigie per singoli sinistri indicando i pagamenti come versamento dell'indennizzo alla controparte) e il pagamento del rimborso degli importi delle franchigie in un'unica soluzione.

Dunque in base alla regola valutativa delle evidenze documentali fondata sul criterio logico del "più probabile che non", deve ritenersi maggiormente verosimile la imputazione del pagamento alla restituzione di franchigie per sinistri diversi da quelli oggetto della presente causa e la cui sussistenza peraltro è documentata e incontestata (n. 34 esattamente pari all'importo addotto dalla attrice stessa moltiplicato per il numero di tali sinistri).

Incontestato risulta invece il pagamento di € 2000,00 imputato da parte convenuta alle somme dovute a titolo di franchigia oggetto di causa.

Pertanto deve ritenersi che il credito da franchigie spettante a parte attrice sia pari ad (€ 30500,00 – 2000,00 =) € 28500,00.

Quanto alla domanda riconvenzionale l'unica eccezione di A [REDACTED] riguarda una limitazione del diritto all'indennizzo fatto valere da parte convenuta fondato sulla clausola n. [REDACTED] delle condizioni



generali di contratto MOD [REDACTED] – Ed. [REDACTED] approvato [REDACTED] per [REDACTED] in forza della sottoscrizione del modulo del contratto di assicurazione doc. 143 att. (uguale al doc. 4 conv.), importante una limitazione con portata cumulativa – a detta dell'assicuratore – del massimale di rischio garantito ad € 100.000,00 “per ciascun sinistro ed annualità assicurativa”.

Parte convenuta ha invero contestato (fin dalla prima udienza: v. il verbale inequivoco) la conformità del contenuto delle clausole delle condizioni generali di contratto invocate dalla A. [REDACTED] rispetto a quelle che sarebbero state sottoposte alla approvazione del contraente aderente. Ha infatti addotto fin dalla prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. che le clausole limitative dell'indennizzo per movimentazione di merci di cui alla invocata clausola di limitazione del massimale si riferisse solo a ciascun singolo sinistro e non fosse prevista una limitazione del massimale complessivo ad € 100.000,00.

Né appare rilevante che le parti abbiano entrambe, nei propri successivi scritti difensivi, argomentato in ordine alla interpretazione del senso letterale della clausola come addotto dalla attrice stessa: in ogni caso il principio di non contestazione dovrebbe, al più valere, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. a ritenere provati i fatti principali oggetto della controversia, nel caso di specie essendo quindi “fatto principale” costitutivo dell'eccezione non tanto la lettera della clausola limitativa, quanto piuttosto la esistenza della norma contrattuale di limite al rischio assicurato, siccome addotta dalla parte attrice; tale fatto è quindi stato sicuramente contestato tempestivamente dalla convenuta.

Ciò posto era onere dell'assicuratore dimostrare i fatti sui quali l'eccezione di limitazione del massimale rispetto a quello generale richiamato nella polizza (€ 2.500.000,00) materialmente sottoscritta dal legale rappresentante di C. [REDACTED]

Il contratto di assicurazione deve essere infatti provato per iscritto e tale vincolo circa l'assolvimento dell'*onus probandi* avrebbe dovuto essere assolto in particolare con riguardo alla clausola n. [REDACTED] a fronte di una contestazione del contenuto della clausola in questione (sulla quale invero parte convenuta ha dedotto testi e addotto circostanze che giustificerebbero una diversa interpretazione della stessa).

Parte attrice tuttavia ha sostenuto di aver assolto a tale onere probatorio producendo in causa il doc. 141 che a suo dire sarebbe quello richiamato *per relationem* nella volontà dell'assicurato per effetto della sottoscrizione della polizza sopra citata.

Tuttavia tale documento non corrisponde a quello richiamato nel contratto di assicurazione e che l'assicurato ha confessato (stragiudizialmente con la sottoscrizione del modulo della polizza : v. doc. 143 att.) di aver ricevuto in copia. Invero tale documento 141 att. è costituito dal Mod. [REDACTED] Ed. [REDACTED] non corrispondente a quello oggetto di approvazione da parte dell'assicurato per effetto della firma del modulo di polizza per adesione e che conterrebbe quindi la clausola nel suo contenuto contestata da parte convenuta.

In assenza della prova del contenuto delle condizioni generali del contratto che regolavano (in tesi della stessa A. [REDACTED]) il rapporto assicurativo in questione non è nemmeno possibile contrapporre una interpretazione letterale della clausola [REDACTED] (oltre che sistematica) a quella (divergente) proposta da parte convenuta anche con prove testimoniali sul punto. Non è accessibile a questo giudice la clausola [REDACTED] delle condizioni generali MOD [REDACTED] – Ed. [REDACTED] regolanti il rapporto assicurativo in questione in quanto tale documento non è stato prodotto agli atti di causa.

Inoltre posto che è indubbio che la clausola invocata a supporto della limitazione di garanzia assicurativa fosse contenuta in condizioni generali di contratto, in assenza di produzione del modulo



delle stesse che sarebbe stato consegnato alla C[REDACTED], non è possibile verificare la conoscenza effettiva del contenuto di tali condizioni generali di contratto (ed in specie dell'invocato art. [REDACTED] ad opera del contraente per adesione, e dunque non risulta dimostrata la condizione generale di efficacia delle clausole contenute in condizioni generali (a prescindere dalla loro vessatorietà o meno) di cui all'art. 1341 c.c.

Parte attrice dunque non ha assolto il proprio onere probatorio in ordine all'eccepta esistenza di limite all'indennizzo per i sinistri oggetto della domanda riconvenzionale e quindi deve accogliersi la domanda riconvenzionale di parte convenuta.

Ciò posto operata la compensazione del credito della convenuta con i controcrediti vantati da parte attrice quest'ultima deve essere condannata a corrispondere alla convenuta la somma complessiva di € 99172,58, oltre interessi legali di mora dalla domanda giudiziale ([REDACTED]) al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei limiti della domanda riconvenzionale accolta quanto al valore di riferimento dei compensi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accerta il diritto della attrice a percepire a titolo di rimborso di franchigie per gli anni 2009- e 2010 la somma di € 28500,00;
2. Accerta il diritto della convenuta a percepire a titolo di indennizzo per i sinistri di cui alla domanda riconvenzionale la somma complessiva di € 127.672,58;
3. Previa compensazione tra i due crediti (della attrice verso la convenuta e di quest'ultima verso la prima) di cui ai superiori punti 1 e 2 dichiara tenuta e condanna la attrice a corrispondere alla convenuta la somma di € 99172,58 oltre interessi legali di mora sulla predetta somma dal [REDACTED] al saldo effettivo.
4. Dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in € 7.500,00, per compensi professionali oltre accessori come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 30 gennaio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

